



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 2/19

1) Un piano di caricamento va protetto contro il rischio di caduta dall'alto.

La protezione contro il rischio di caduta dall'alto da un piano di caricamento sopraelevato, che non è stata imposta dal legislatore con il D. Lgs. n. 81/2008, è l'oggetto di questa sentenza della Corte di Cassazione chiamata a esprimersi su di un ricorso presentato da un datore di lavoro con riferimento a un infortunio occorso a un suo lavoratore dipendente infortunatosi per essere appunto caduto da un piano di caricamento. La suprema Corte ha trovato l'occasione per precisare cosa sia da intendersi per piano di caricamento e di mettere in evidenza la differenza che sussiste fra piano di caricamento e piano di lavoro ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Condannato un datore di lavoro nei primi due gradi di giudizio per il reato di lesioni colpose a danno del lavoratore aggravate alla violazione delle norme antinfortunistiche sulla sicurezza dei posti di lavoro e sul ricorso lo stesso ha presentato un ricorso nel quale ha messo in evidenza l'esonero concesso dal legislatore dalla installazione di dispositivi di protezione collettiva contro la caduta dall'alto per tali tipi di piani. La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha precisato che *un piano di caricamento di altezza inferiore ai 2 metri* può pure non essere protetto dal rischio di caduta dall'alto ma solo se viene utilizzato esclusivamente per le operazioni di carico e scarico e non come nel caso in esame per altri tipi di operazioni e lavorazioni per il quale i giudici di merito hanno ritenuto applicabili altre norme di protezione pure previste dal dallo stesso D. Lgs. n. 81/2008 anche se non contestate all'imputato e non rientranti nel capo di imputazione.

La Corte di Cassazione, altresì, in merito alla lamentela avanzata dall'imputato per la violazione non richiamata nell'imputazione, ha sottolineato che in tema di reati colposi non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa.

Il fatto, l'iter giudiziario e il ricorso per cassazione

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminata la pena inflitta dal Tribunale a un datore di lavoro e legale rappresentante di una società in due mesi di reclusione confermando nel resto la sentenza con la quale allo stesso era stata riconosciuta la penale responsabilità per il reato di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590 comma 2 in relazione all'art. 63 comma 1 e 64 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 in riferimento all'allegato IV punto 1.7.3.) in danno di un dipendente della società stessa.

Avverso tale provvedimento l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, adducendo alcune motivazioni. Con un primo motivo si è lamentato per una erronea applicazione della legge penale in punto di affermazione di responsabilità evidenziando che erroneamente nei due primi gradi di giudizio gli era stata contestata come nesso causale per il reato di cui all'art 590 cod. pen. una violazione degli art. 63 e 64 del D. Lgs. n. 81/2008, in riferimento all'allegato IV punto 1.7.3. per non avere dotato di parapetto o altre difese equivalenti il luogo di lavoro in cui si trovava ad operare il lavoratore al momento dell'infortunio.

L'infortunio, ha precisato l'imputato nel ricorso, era avvenuto su di un piano di caricamento costruito appositamente in posizione sopraelevata al fine di permettere a un camion di scaricare agevolmente delle merci dal pianale con i mezzi meccanici (muletti o transpallets manuali). Il lavoratore in particolare si trovava all'interno di tale piano allorquando inciampando è finito sul bordo dello stesso ed è caduto nel livello inferiore riportando le lesioni di cui al procedimento. Il ricorrente ha contestata la sentenza di condanna in quanto, secondo lo stesso, il piano sopraelevato dal quale è caduto il lavoratore non era un piano di lavoro in quanto esso, per stessa ammissione degli organi di vigilanza intervenuti, era stato funzionalmente costruito per il carico e lo scarico delle merci all'interno del magazzino ed era destinato funzionalmente a quella tipologia di lavoro.

Ha ricordato l'imputato nel ricorso che gli articoli 63 e 64 del D. Lgs. n. 81/2008 si riferiscono ai luoghi di lavoro mentre la norma sulla quale si sarebbe dovuto accentrare correttamente l'attenzione è quella di cui all'allegato IV punto 1.7.3. secondo la quale "Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti su tutti lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2,00" ragion per cui sarebbe caduta in errore la Corte di Appello laddove ha classificato il luogo da cui è caduto il lavoratore infortunato come posto di lavoro sulla semplice asserzione che in quel luogo lo stesso stava facendo un lavoro diverso dal caricamento. Se così fosse e cioè se il piano di caricamento fosse un piano di lavoro, ha sostenuto il ricorrente, anche gli interni dei rimorchi dei camion potrebbero essere definiti luoghi di lavoro e dovrebbero pertanto essere dotati di parapetti contro le cadute dall'alto i quali invece impedirebbero di utilizzare i mezzi secondo la loro destinazione naturale. Nella istruttoria dibattimentale, ha quindi messo in evidenza il ricorrente, era stato provato che sul piano sopraelevato venivano caricate le merci e che pertanto quello, indipendentemente dalle operazioni sullo stesso effettuate dal lavoratore, era un piano di caricamento per necessità di utilizzo privo di parapetti così come stabilito dal punto 1.7.3. dell'allegato IV del D. Lgs. n. 81/2008.

Come secondo motivo di ricorso l'imputato ha evidenziato che la sentenza di appello lo avrebbe condannato per il reato di lesioni colpose ritenendolo responsabile della violazione di altro profilo di colpa specifica mai contestatogli e non riconducibile ai profili di colpa specifica ex art 63 e 64 del D.lgs. n. 81/2008. La Corte territoriale infatti, pur confermando che il piano su cui stazionava il lavoratore era senza dubbio un piano di caricamento, gli ha imputato un profilo di colpa specifico diverso rispetto a quello richiamato nel capo di imputazione, essendo stato tale piano adibito anche ad altre operazioni. Secondo la Corte di appello, infatti, il datore di lavoro non sarebbe incorso nella violazione delle norme contravvenzionali richiamate nel capo di imputazione ma avrebbe violato le regole imposte dall'art 18 del D. Lgs. n. 81/2008. Tale ultima violazione, si legge in ricorso, non è mai stata contestata all'odierno ricorrente, il quale correttamente nei precedenti gradi di giudizio si è difeso ravvisando che quel piano era un piano di caricamento e che come tale non poteva essere dotato di parapetti come esplicitamente previsto dalla norma. Alla luce di quanto sopra detto il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi proposti nel ricorso in quanto il ricorrente si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza della suprema Corte, ha sostenuto la Sez. IV, come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. Comunque logica e congrua ha ritenuta la Cassazione la motivazione della condanna avanzata dalla Corte territoriale e pertanto immune da vizi di legittimità.

Con riferimento alla dinamica dell'accaduto offerta dalla parte offesa e non contestata dalla difesa, la Corte di Cassazione ha messo in evidenza che, secondo quanto emerso, il lavoratore, quando sul piano di caricamento è inciampato nel coperchio di una cassa ed è caduto al di sotto, era intento a compiere operazione di imballaggio di merce per cui stava compiendo una operazione lavorativa diversa da quella del semplice carico o scarico ma semmai preliminare alla stessa. Dalla testimonianza resa da un operatore della ASL, inoltre, era emerso che il piano era utilizzato per compiere altre operazioni, in quanto su di esso erano stati trovati dei macchinari, oltre ad essere utilizzato normalmente come passaggio per accedere agli uffici posti al suo margine.

Logica è stata considerata quindi dalla Corte di Cassazione la conclusione alla quale era pervenuta quella territoriale allorquando ha constatato che il piano di caricamento in esame fosse anche un luogo di lavoro e come tale non era dotato di protezioni atte a contrastare il pericolo di caduta e ha sostenuto che la difficoltà di porre transenne atte a tale scopo avrebbe dovuto indurre il datore di lavoro ad organizzare le operazioni di imballaggio in luoghi appropriati. Né il richiamo fatto dalla Corte di Appello ai più generici doveri in capo al datore di lavoro di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 ha portato, come ha lamentato il ricorrente, ad una modifica sostanziale dell'editto accusatorio. Non va trascurato, in proposito, ha così concluso la Corte suprema, che dalla stessa è stato più volte sottolineato come in tema di reati colposi non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa, citando a supporto altre sentenze della Cassazione che sono pervenute alle stesse conclusioni quali la sentenza Sez. IV 4 n. 51516 del 21/6/2013 (Miniscalco ed altro, Rv. 257902), la sentenza Sez. IV n. 35943 del 07/03/2014 (Denaro ed altro, Rv. 260161) e la sentenza Sez. IV n. 18390 del 15/2/2018 (Di Landa, Rv. 273265).

Essendo quindi il ricorso inammissibile la suprema Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Fonte: www.puntosicuro.it. Vedi all.sic.1

2) Decreto Sicurezza: prime indicazioni sui piani di emergenza.

Con la circolare n. 3058 del 13 febbraio 2019 congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Ambiente, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alla redazione dei piani di emergenza interni ed esterni. In attesa del DPCM previsto dal co.9 dell'art.26-bis del DL 113/2018:

È stato chiarito che sono esclusi dalle disposizioni dell'art.26-bis gli impianti rientranti nel D. Lgs.105/2015 (impianti a rischio d'incidente rilevante). Ciò in quanto questi impianti devono già rispondere ai requisiti previsti dal suddetto decreto, per quanto riguarda la redazione dei piani sia interni sia esterni. Pertanto il rispetto delle disposizioni dell'art.26-bis sarebbe ridondante;

Viene definito un elenco esemplificativo, e non esaustivo, delle informazioni da fornire ai Prefetti per la redazione dei piani di emergenza esterni:

Ragione sociale ed indirizzo

Nominativo e recapito del gestore dell'impianto e del responsabile per la sicurezza

Descrizione delle attività svolta, dei processi e del numero di addetti

Elenco delle certificazioni / autorizzazioni ambientali e di sicurezza

Planimetria generale

Piante degli edifici e delle aree all'aperto

Relazione tecnica:

Quantità e tipologia rifiuti gestiti, massima capacità di stoccaggio consentita

Descrizione impianti tecnici

Descrizione misure di sicurezza e protezione

Descrizione possibili effetti sulla salute umana e sull'ambiente in seguito ad incendi, esplosioni o rilasci / spandimenti

Misure adottate per prevenire incidenti e limitarne le conseguenze

Misure previste per il ripristino ed il disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente

Disposizioni per avvisare le autorità competenti per le emergenze (VVFF, Prefettura, ARPA ecc...)

I Prefetti possono chiedere anche altre informazioni; inoltre possono decidere di non predisporre tale piano, se sulla base delle informazioni fornite non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dell'impianto in seguito ad incidenti individuati nell'ambito della valutazione dei rischi.

Fonte: www.puntosicuro.it. Vedi all.sic.2

3) Sicurezza nelle attività di posa segnaletica stradale: le novità.

Tratto dal contributo del Geom. Stefano Farina Consigliere Nazionale AiFOS e Referente Gruppo di Lavoro Costruzioni di AiFOS.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2019 è stato pubblicato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 22 gennaio 2019 relativo all'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

La pubblicazione del nuovo Decreto avviene in quanto è stata ravvisata la necessità di aggiornare le previsioni del Decreto Ministeriale 4 marzo 2013, che a partire dal 15 marzo risulterà abrogato.

Fermo restando la configurazione già adottata dal vecchio D.M., da una attenta lettura del D.M. 22 gennaio 2019 emergono numerose ed in alcuni casi sostanziali modifiche rispetto alla normativa precedente.

Di seguito andiamo ad approfondire le principali modifiche introdotte, tenendo conto che il settore legato alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare risulta essere uno di quelli con elevato impatto di infortuni mortali e pertanto risulta necessario e fondamentale sensibilizzare e formare correttamente i lavoratori di questo settore, ma altrettanto importante è – come automobilisti – ricordarci che quando troviamo degli operai in strada dobbiamo rispettare le regole indicate: limitazione della velocità, divieto di sorpasso, ... e soprattutto non distrarci, magari guardando il cellulare (regola che vale sempre quando si è alla guida, ma a maggior ragione quando ci imbattiamo in un cantiere su strada aperta al traffico).

Un primo aspetto che risalta dalla lettura comparata tra il vecchio D.M. ed il nuovo riguarda i soggetti che devono essere obbligatoriamente formati.

Nel punto 2 (Destinatari dei corsi) troviamo la prima differenza, i corsi sono diretti ai lavoratori e preposti adibiti alle attività connesse alla segnaletica, mentre sparisce l'estensione presente sul D.M. abrogato "o comunque addetti ad attività in presenza di traffico".

Di particolare rilievo invece è la composizione della squadra (Allegato I Punto 2.1.): mentre nel D.M. 4 MARZO 2013 la squadra era composta in maggioranza da operatori che avevano completato il percorso formativo previsto, nel D.M. 22 gennaio 2019 tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo. Inoltre la squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nella categoria di strada interessata dagli interventi.

Passando poi ai contenuti della formazione, abbiamo le seguenti modifiche:

Vengono eliminati i cenni sulla legislazione generale di sicurezza;

Viene confermato che il percorso formativo è differenziato per categoria di strada;

Viene introdotta la tematica delle tecniche di integrazione e revisione della segnaletica per cantieri, che vanno ad affiancare quelle già previste relative all'installazione e rimozione;

Sparisce la locuzione "operatori" (es. percorso formativo per gli operatori) e compare quella più classica di "lavoratori" (es. percorso formativo per lavoratori).

Invariati rimangono i tempi della formazione, ma sia il modulo tecnico (tre ore per i lavoratori, cinque ore per i preposti), che quello pratico di 4 ore, sarà concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza.

Dal punto di vista della formazione viene disciplinato il passaggio da "lavoratore" a "preposto". In questa situazione, se il nuovo preposto ha già effettuato il percorso formativo come lavoratore, la formazione dovrà essere integrata, in relazione ai compiti dal medesimo esercitati, con un corso della durata di quattro ore più una prova di verifica finale. I contenuti di tale formazione comprenderanno:

a) modulo tecnico della durata di un'ora;

b) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell'addestramento della durata di tre ore;

c) prova di verifica finale (prova pratica).

Viene innalzato il numero di partecipanti per ogni corso a 35 unità (in precedenza 25), mentre rimane inalterato il rapporto massimo istruttore/allievi 1 a 6 (almeno un docente ogni sei allievi).

Completamente riscritto il punto 10 dell'allegato II relativo al modulo di aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti. L'aggiornamento sarà distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione (attualmente era ogni quattro anni);

sarà effettuato per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di sei ore (attualmente erano tre), in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell'attività lavorativa;

Gli aggiornamenti formativi potranno essere effettuati anche sui luoghi di lavoro.

Novità anche per quanto riguarda i formatori e gli istruttori. Di seguito le tipologie ed i requisiti previsti:

il docente della parte teorica potrà essere:

il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale;

personale interno o esterno con esperienza documentata, almeno quinquennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali;

l'istruttore della parte pratica sarà un soggetto con esperienza professionale documentata nel campo dell'addestramento pratico o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento, almeno quinquennale, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.

Al termine del triennio successivo all'adozione del decreto, per la effettuazione di docenze riferite alla parte teorica, il personale esterno dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, del 6 marzo 2013, n. 65, con esperienza professionale nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali, mentre rimangono inalterati i requisiti per il personale interno e per gli istruttori.

All'allegato I (criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare) oltre a quella già citata relativa alla composizione della squadra, vi sono una serie di altre modifiche, alcune delle quali di particolare rilievo, tra le quali segnaliamo:

Nuovi vincoli e regole relativi agli spostamenti di personale a piedi in talune situazioni;

Aggiunta la valutazione del rischio di investimento accidentale degli operatori a piedi da parte di un veicolo di supporto in caso di tamponamento del veicolo stesso;

Il punto 4.3 - Discesa dal veicolo - è stato ampliato anche alla risalita sul veicolo stesso;

Al punto 4.4 viene previsto che qualora il veicolo sia posizionato sulla corsia di sorpasso (strade ad almeno due corsie per ogni senso di marcia) l'uscita dal cantiere dovrà avvenire (preferibilmente) al termine del cantiere stesso;

Sono state apportate numerose modifiche ai punti relativi alle modalità di segnalazione di situazioni di emergenza;

Sono state apportate modifiche alle modalità di segnalazione e delimitazione dei cantieri fissi;

Praticamente riscritto il punto 7.6 relativo alla "segnalazione e delimitazione dei cantieri mobili". In questo caso da rilevare un errore che già era presente nel vecchio D.M. e che vede i cantieri mobili come sottocategoria dei cantieri fissi, mentre in realtà si tratta di un qualcosa di differente.

Di rilievo la procedura per i cantieri mobili su strade di tipo C con attività di un solo veicolo operativo la presegnalazione dell'attività viene agevolata mediante la posa di un segnale mobile di preavviso con PMV o equivalente segnale a terra (tipo Fig. II 391 art. 31 Reg. C.d.s.) posto sulla prima piazzola utile (o area equivalente) in entrambi i sensi di marcia e sulle intersezioni.

Tutto nuovo infine il punto 8 relativo alle segnalazioni di interventi all'interno di gallerie con una corsia per senso di marcia.

Ha trovato soluzione anche una situazione (manovra in retromarcia del furgone che effettua il recupero della segnaletica stessa) che comportava dei problemi talune volte particolarmente rilevanti e che in passato ha causato non pochi problemi.

Al punto 7.5. troviamo scritto: In particolare nei tratti privi della corsia di emergenza ove le manovre in retromarcia possono risultare particolarmente difficoltose e pericolose, la rimozione della segnaletica di preavviso può essere effettuata nel senso del traffico supportata da adeguata presegnalazione.

Concludendo, nel consigliare una lettura integrale del D.M. il redattore del contributo pone comunque una domanda:

Il D.M. 4 marzo 2013 risulta abrogato, il nuovo D.M. prevede che i lavoratori ed i preposti possano effettuare attività su strada esclusivamente se preventivamente formati alla luce dell'allegato II del D.M. 22 gennaio 2019 stesso e non vi sono indicazioni specifiche o transitorie relative alla validità della formazione pregressa di chi è già stato formato o di chi ha fatto l'aggiornamento pari a 3 ore. La logica ci porterebbe a sostenere che, vista la quasi completa sovrapposizione tra i contenuti dei corsi previsti nelle due norme, i corsi già effettuati risultano essere validi. Forse un chiarimento in merito sarebbe importante.

Un'ultima valutazione nell'ottica della sicurezza e della conoscenza delle procedure: vista anche l'introduzione di nuove ed importanti modifiche nei criteri di apposizione, mantenimento e rimozione della segnaletica, a mio avviso sarebbe importante che le aziende programmassero, nel breve periodo, dei moduli di aggiornamento di almeno tre ore ai quali far partecipare il personale già formato sulla base del vecchio D.M. Tempistiche che a tutti gli effetti rientrano in quelle che sono le indicazioni relative alla distribuzione dell'aggiornamento di sei ore nel corso di ogni quinquennio.

Fonte: www.puntosicuro.it. Vedi all.sic.3

Approfondimenti



Le regole da osservare per la movimentazione manuale dei carichi

I rischi professionali nella movimentazione manuale dei carichi e nella movimentazione con semplici agevolatori sono spesso sottovalutati o considerati poco rilevanti per la salute dei lavoratori. Ma in realtà oltre agli eventuali problemi muscolo-scheletrici, in caso di sollevamenti realizzati senza idonee procedure, anche il semplice schiacciamento delle mani durante il sollevamento può causare al lavoratore dolori per diversi giorni e assenze dal lavoro che si ripercuotono sull'azienda.

Per affrontare correttamente i rischi della movimentazione manuale di carichi è dunque necessario in primo luogo sensibilizzare tutti i lavoratori e operatori, a qualsiasi livello gerarchico. Questa sensibilizzazione è infatti la condizione indispensabile "per individuare nella prassi lavorativa quotidiana i rischi della movimentazione manuale di carichi e per prendere provvedimenti in questo senso".

A ricordarcelo e a proporre utili informazioni sulle buone prassi utilizzabili è il documento "Sicurezza sul lavoro e tutela della salute nella movimentazione manuale di carichi", elaborato in Svizzera dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) in collaborazione con Suva, ICL, SECO, santé suisse, ASA. Il documento, recentemente aggiornato, vuole essere uno strumento per permettere a datori di lavoro, progettisti e operatori in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di influire sull'organizzazione dei processi di movimentazione delle merci.

Nella pubblicazione si ricorda che le cause degli infortuni durante la movimentazione manuale di carichi sono molteplici e comprendono, ad esempio:

"fretta";

- percorsi di trasporto con pericoli di inciampo;
- agevolatori mancanti o inappropriati;
- fasi di lavoro non sufficientemente organizzate;
- carichi troppo pesanti o non pratici da afferrare;
- impiego di persone non adatte;
- formazione e istruzione carenti dei collaboratori;
- mancata conoscenza o consapevolezza dei pericoli;

"cattive abitudini";

E vengono proposte alcune liste di controllo per individuare le zone dell'azienda che necessitano di interventi concreti per la prevenzione delle conseguenze di movimentazioni eseguite non correttamente.

Il documento ricorda anche che gli infortuni nell'ambito di queste tipologie di movimentazione dei carichi sono estremamente costosi e sono riportate alcune tabelle (i dati fanno riferimento alla realtà lavorativa elvetica) relative a:

- costi degli infortuni sul lavoro nell'ambito della movimentazione manuali di carichi, con riferimento ai costi diretti (spese di cura, indennità giornaliera, rendite, ecc.) e ai costi indiretti (ore di lavoro perse, ritardi di consegna, impiego di personale sostitutivo, danni materiali, spese amministrative, ecc.), generalmente pari a 2,5 volte i costi diretti;

- dinamiche d'infortunio durante la movimentazione manuale di carichi.

Si sottolinea poi che nei luoghi di lavoro è necessario movimentare i carichi "usando la testa". Infatti "c'è spesso la tendenza ad improvvisare e ad affidarsi al caso", mentre sarebbe importante che "le fasi di trasporto, in quanto parte integrante dell'intero processo lavorativo, siano preparate e pianificate convenientemente".

E in fase di pianificazione deve essere prevista "un'accurata armonizzazione delle diverse componenti del processo di movimentazione, vale a dire:

- peso e forma della merce da trasportare;
- scelta degli agevolatori utilizzati per il trasporto;
- selezione e formazione degli operatori;
- vie di trasporto;
- luogo dove posare il carico;
- organizzazione del lavoro".

Dunque è importante organizzare ogni processo di trasporto evitando pericolose improvvisazioni. Inoltre è bene guardare al sistema di trasporto "con occhio critico e porsi domande concrete quali: esiste un'alternativa alla movimentazione manuale di carichi (trasporto con mezzi meccanici anziché a mano)?

Gli agevolatori in dotazione funzionano come avete previsto e sono utili ed efficaci anche agli occhi dei collaboratori?

Le istruzioni riguardanti il carico, gli agevolatori, la scelta del personale, il luogo dove deporre il carico, le vie di trasporto, ecc. sono identiche" a quelle pianificate?

"Nessuna fase del lavoro richiede improvvisazioni?

I collaboratori si comportano effettivamente" così come ci si attendeva?

Se necessario, bisogna provvedere "ad adattare le regole, ad approfondire la formazione dei collaboratori, a perfezionare l'uso degli agevolatori" e a insegnare "tecniche di lavoro non affaticanti".

E riguardo all'evoluzione del mondo del lavoro e alla possibilità di ridurre la movimentazione manuale, sono riportate immagini che mostrano come, ad esempio, in passato le "bobine di fibre di vetro del peso di 25 kg venivano posizionate manualmente per la lavorazione", mentre oggi lo stesso lavoro può essere effettuato "con un apparecchio di sollevamento". E grazie alla meccanizzazione, "il lavoro è diventato molto più sicuro, meno rischioso per la salute e la produttività è aumentata".

Rimandando a eventuali futuri approfondimenti dei vari capitoli del documento, concludiamo riportando le principali regole da osservare, partendo dalla constatazione che i carichi "devono essere trasportati, per quanto possibile, con mezzi meccanici o con agevolatori appropriati e devono essere predisposte misure adeguate nell'organizzazione del lavoro".

È possibile procedere nel modo seguente:

"impiegare mezzi di trasporto meccanici (carrelli elevatori, gru, montacarichi, ecc.);

usare mezzi di trasporto azionati a mano (carrelli per sacchi, carriole, transpallet, ecc.);

usare agevolatori appropriati (cinghie, gerle, organi di presa, ecc.)".

Inoltre è necessario concepire convenientemente i processi di trasporto:

"se si tratta di trasporti che vengono effettuati con regolarità, occorre analizzare le singole fasi e prendere provvedimenti adeguati;

se si tratta invece di trasporti casuali, è comunque indispensabile una breve verifica delle singole fasi: preparazione - lavoro di trasporto - ultimazione del lavoro".

È poi importante limitare i pesi dei carichi:

"stabilire il peso massimo dei carichi da trasportare a mano;

frazionare il carico, per quanto possibile, in elementi di minor peso e di più facile afferramento;

trasportare il carico in due o più persone".

Alcune indicazioni sulle vie di trasporto:

"tenere libere le vie di trasporto (evitare il pericolo di inciampare o di scivolare, eliminare gli ostacoli);

buona illuminazione;

non scegliere scorciatoie, evitare le scale".

Riguardo poi al personale:

"impiegare personale adatto (costituzione fisica, qualifica);

coinvolgere i collaboratori nell'analisi delle fasi di lavoro e nella pianificazione dei provvedimenti da adottare;

istruire correttamente gli addetti;

imporre il comportamento corretto svolgendo il lavoro quotidiano, anche quando i lavori sono urgenti;

prevedere delle pause e la possibilità di cambiare mansione;

rendere obbligatorio l'uso degli agevolatori in dotazione".

Infine in merito ai dispositivi di protezione individuale (DPI) si sottolinea che in presenza di rischi di infortunio alle mani e ai piedi, si deve "far rispettare l'uso di guanti e scarpe di sicurezza".

Concludiamo con l'indice del documento:

1. Qual è il problema?

Sottovalutazione del pericolo

Molteplici cause per infortuni e sovraccarichi

2. Che cosa fare?

Movimentare i carichi usando la testa

Svolgimento del trasporto e principali regole

3. Quadro riepilogativo dei pericoli e delle possibili misure di sicurezza

4. L'uomo come mezzo di trasporto

Fattori d'influenza su sollevamento e trasporto di carichi
Sollecitazione della schiena e di altri parti del corpo
Modo corretto di sollevare e trasportare carichi
Selezione del personale, forma fisica

5. Carichi

Carichi ragionevolmente ammissibili
Forma e marcatura corrette dei carichi
Carico troppo pesante o ingombrante: che cosa fare?
Trasporto manuale di carichi come lavoro continuo

6. Luoghi di posa e stoccaggio carichi, vie di trasporto

Luogo di stoccaggio
Vie di trasporto
Posa del carico

7. Agevolatori semplici (attrezzi, mezzi ausiliari di trasporto e movimentazione manuale di carichi)

Attrezzi
Mezzi ausiliari per il trasporto di carichi
Agevolatori per sollevare e spostare carichi
Agevolatori per la movimentazione manuale di carichi

8. Dispositivi di protezione individuale

9. Motivazione e formazione del personale

Sensibilizzare il personale, riconoscere i pericoli
Formazione ed istruzione
Promuovere un comportamento conforme alle norme di sicurezza
Riepilogare insieme

ALLEGATI

Lista di controllo semplice per l'uso pratico destinata ai superiori
Lista di controllo per i collaboratori
Lista di controllo dettagliata destinata agli specialisti e ai dirigenti
Ulteriori informazioni tecniche

N.B.: I riferimenti legislativi e i dati sugli infortuni contenuti nel documento originale riguardano la realtà svizzera, ma i suggerimenti indicati sono comunque utili per tutti i lavoratori.

Fonte: www.puntosicuro.it. vedi all.sic.4

Se non si segue la procedura per la movimentazione della gru.

Le attrezzature per il sollevamento dei carichi, in particolare gru e autogru, sono spesso correlate ad infortuni di lavoro, a volte anche mortali.

Non è raro che la stessa Corte di Cassazione si pronunci su sentenze dove, nell'evento incidentale che ha creato l'infortunio professionale, uno dei fattori causali è correlato all'uso e/o allo stato delle gru utilizzate.

Ne ricordiamo, ad esempio, due:

- Sentenza n. 1836 del 18 gennaio 2016: responsabilità di datore di lavoro e preposto per la morte di un operaio investito dal carico di una gru;
- Sentenza n. 4958 del 31 gennaio 2013: infortunio per il ribaltamento di una gru.

Di problemi e responsabilità nell'utilizzo di gru si parla anche in una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la Sentenza n. 16092 dell'11 aprile 2018.

La sentenza n. 16092, l'infortunio e i motivi del ricorso

Nella pronuncia si indica che con sentenza del 10 maggio 2017 la Corte di appello di Milano "ha confermato la sentenza di primo grado, che ha dichiarato G.G. responsabile in ordine all'infortunio sul lavoro", avvenuto nella sede della società XXX ai danni di C.S., "che riportava lesioni personali secondo le seguenti modalità ritenute in sentenza".

In particolare la sentenza indica che durante l'operazione di scarico da un camion di semilavorati, in particolare "billette", di acciaio, "il G.G., alla guida dell'autogrù deputata al sollevamento del materiale, azionava la gru quando la persona offesa (addetta all'imbragatura del materiale) si trovava ancora sul camion, in palese violazione della procedura operativa che prevedeva l'allontanamento del C.S. prima della movimentazione della gru, ed in tal modo la caviglia del medesimo rimaneva schiacciata fra due fasci di billette (fatto del 29.3.2011)".

Contro la sentenza i difensori di G.G. hanno proposto ricorso per cassazione lamentando la "manifesta illogicità della motivazione della sentenza".

Secondo i ricorrenti erroneamente la Corte di appello, nella procedura di scarico delle sbarre di acciaio, "ha escluso l'esistenza di un momento intermedio di pretensionamento delle catene, o meglio di controllo della stabilità e tenuta del carico, durante il quale le billette non vengono sollevate, ma si mettono in tensione solamente le catene, alla presenza dell'autista, verificando che le billette non si staccino dai ganci".

Sul punto i ricorrenti ritengono che la sentenza "abbia travisato quanto processualmente emerso, disarticolando l'intero ragionamento probatorio e rendendo la motivazione illogica, anche per non aver tenuto conto delle deposizioni testimoniali".

E si sostiene che il lavoratore "non si faceva male durante la fase di sollevamento delle catene, ma durante l'operazione di aggancio, lasciando per distrazione il piede tra i fasci".

Le indicazioni della Corte di Cassazione

Secondo la Corte il ricorso è inammissibile, "in quanto svolge essenzialmente censure in fatto, pretendendo che la Corte di cassazione rivaluti nel merito la responsabilità del prevenuto, asseritamente insussistente in quanto l'infortunio non sarebbe riconducibile ad una condotta colposa del gruista ma ad una 'distrazione' del lavoratore durante l'operazione di scarico delle merci".

Tuttavia si ribadisce, come più volte accade nelle pronunce della Cassazione che "il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità 'deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali' (in tal senso, ex plurimis, Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 1996, Rv. 203272)". Insomma "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945)".

Venendo al caso specifico si indica che la Corte territoriale ha "congruamente e logicamente motivato la conferma dell'affermazione di responsabilità del G.G. in ordine al reato di lesioni colpose cagionate al C.S., fondandosi su un dato su cui entrambi i giudici di merito hanno convenuto (si tratta infatti di una 'doppia conforme'): la movimentazione anzitempo della gru da parte del prevenuto, durante una fase in cui il lavoratore non si era ancora allontanato dal carico da movimentare, collocato sul cassone del camion".

In sostanza - continua la Cassazione - è stato appurato che "l'imputato azionò la gru quando la persona offesa si trovava ancora sul camion all'interno dell'area di manovra, in palese violazione della procedura operativa prevista per le aziende coinvolte, secondo cui l'autista del camion, dopo avere imbracato il materiale da scaricare, doveva allontanarsi dall'area di manovra della gru; ciò che certamente avrebbe impedito il verificarsi dell'evento lesivo in riferimento".

E in questa prospettiva "la tesi difensiva in ordine ad una fase intermedia di 'pretensionamento' delle catene, estranea alla condotta dell'imputato, durante la quale si sarebbe verificato l'infortunio per una 'disattenzione' dell'autista, non è sostenibile in cassazione - che non è giudice del fatto -, posto che la

diversa spiegazione, concordemente fornita dai giudici di merito, è comunque logica e plausibile, come tale insindacabile in sede di legittimità". E si sottolinea ancora che, nel momento del controllo di legittimità, "la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve dividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196955)".

Le conclusioni della Corte di Cassazione

Stante l'inammissibilità del ricorso, "e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000)", alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue il pagamento di una sanzione pecuniaria.

Fonte: www.puntosicuro.it - *vedi all.sic.5*

Decreto 81: telefoni mobili, pericolosi o rischiosi?

In premessa è opportuno fare riferimento all'art. 2 "Definizioni" del Decreto Legge 81 che ha ritenuto necessario dare una definizione a:

"pericolo": proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

"rischio": probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Domandare pertanto oggi se i telefoni mobili che usiamo normalmente nei "luoghi di lavoro" e nei "luoghi di vita", siano pericolosi o rischiosi potrebbe destare a prima vista molte perplessità o sembrare un inutile esercizio.

Invece nei "luoghi di lavoro" i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione ed i Medici Competenti devono affrontare questo tema dei telefoni mobili perché di frequente sono "consultati" dai Datori di Lavoro e da Dirigenti (non si sa se definirli più illuminati, attenti o più sensibili a queste particolari tematiche) per fare proprio una valutazione del rischio di esposizione a questo particolare fattore legato all'uso del telefono mobile per elaborare eventuali procedure o regolamenti riguardanti il suo uso.

Questo perché sia nei "luoghi di lavoro" che nei "luoghi di vita" vediamo lavoratori, adolescenti, adulti e anziani usare continuamente Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, You Tube, Google Plus e altri Social Media durante i normali momenti di lavoro o di vita. Sappiamo come i telefoni mobili abbiano trasformato il nostro mondo della comunicazione in modo profondo e recenti ricerche nel campo della psicopsicologia hanno mostrato come vi possa essere una certa "dipendenza" dal telefono mobile che può invece creare potenziali danni alla salute, soprattutto degli adolescenti, in modi davvero insospettabili. Molti ricercatori hanno misurato addirittura le trasformazioni chimiche e fisiche della mente fino al punto di stabilire che si può essere "drogati" da immagini e suoni, intendendo per questo come qualcosa che possa occupare in modo parziale o totale la mente impedendo di pensare ad altro o costituendo un indispensabile bisogno.

Si è constatato che questo nuovo tipo di "droga" anche se si tratta solo di un telefono mobile, produce significativi cambiamenti di quella zona del cervello che interessa la regione preposta al "controllo dell'attenzione, al controllo esecutivo e all'elaborazione delle emozioni". Gli stessi studi dicono che avvengono mutamenti anche fisici nel sistema di regolazione della "dopamina" che è un mediatore chimico che viene secreto per permetterci di sentire il piacere e l'appagamento. I ricercatori hanno notato anche una diminuzione di recettori della dopamina in persone con dipendenza da internet e da telefoni mobili. Questo spiegherebbe perché alcuni adolescenti hanno bisogno di incrementare certe attività, come ricevere sempre nuove notifiche, per sentirsi in un certo senso soddisfatti o addirittura quasi più felici. Allo stesso modo, questo meccanismo mentale funziona al contrario e le mancate notifiche o l'impossibilità di accedere al proprio telefono mobile possono generare una certa ansia, depressione e sviare l'attenzione.

Sono molteplici anche le discussioni a proposito dell'esposizione a campi elettromagnetici dovuti all'uso del telefono mobile. Alcuni ricercatori hanno scoperto che le persone che usano normalmente il cellulare anche solo per mezz'ora al giorno, ogni giorno e per dieci anni, possono raddoppiare il rischio di sviluppare un cancro al cervello. Se ciò non bastasse a garantire una certa cautela nell'uso del telefono mobile, alcuni studi riportano che le persone che hanno iniziato a usare il telefono mobile sin da ragazzini sono da quattro a cinque volte più soggette al rischio di sviluppare la malattia. Bisogna prendere pertanto tutte le possibili precauzioni accettando consapevolmente, o addirittura obbligare, di usare innanzitutto gli auricolari, gli altoparlanti, o seguendo le raccomandazioni relative alla distanza dal cervello e dal cuore indicate dal produttore.

Da rilevare che spesso si associa l'artrite o il mal di schiena alle persone anziane o a vecchi infortuni sportivi, invece si sta registrato un aumento dei dolori alla schiena e alla colonna vertebrale associati alla "postura" utilizzata per scrivere messaggi. E' noto il termine "pollice del messaggero" (un nuovo termine coniato per descrivere l'indolenzimento delle dita e del polso per il troppo messaggiare) ed è noto che questo disturbo è in aumento, e lo stesso vale per il "gomito da telefono mobile" (sindrome del tunnel carpale cubitale che è il secondo problema più comune da compressione di un nervo).

Si tratta di veri e propri malanni fisici che possono essere aggravati proprio dalla dipendenza da telefono mobile. Conosciamo l'importanza del sonno per il corpo umano e i ragazzi in crescita beneficiano più di tutti di una buona nottata di sonno. Le ricerche raccomandano agli adolescenti fra le otto e le dieci ore di sonno per notte, ma solo il 15% dei ragazzi soddisfa tale requisito. La tecnologia e i telefoni mobili sono i primi responsabili di questa mancanza di sonno. È accertato che gli schermi luminescenti interrompono il bioritmo naturale, causando insonnia e sonno agitato. I telefoni mobili sono responsabili dell'interruzione del sonno anche a causa della connessione continua e della messaggistica che prosegue a ogni ora della notte. È difficile per un adolescente farsi un bel sonno ristorante se si sveglia ogni due o tre ore per leggere i messaggi. Come tutte le forme di dipendenza, la consapevolezza di questo rischio e dei potenziali danni è il primo passo per risolvere il problema. La dipendenza da cellulare va ben oltre la quantità di dati che un adolescente consuma, perché ha il potere di minacciare il futuro della sua salute.

Il telefono mobile è stato una vera rivoluzione, diventato alla portata di tutti, indipendentemente dall'età o dallo status socio-economico, insieme allo sviluppo di crescenti ed innumerevoli servizi e caratteristiche tecniche che però ha implicato delle riflessioni relative alle principali funzioni sociali e psicologiche che il telefono mobile assolve per ciascuno di noi. Il telefono mobile all'inizio è stato uno strumento alla portata di pochi, il cui possesso assolveva soprattutto la funzione di rendere costantemente rintracciabili, in tempo reale, un numero privilegiato di utenti "socialmente impegnati ed importanti"; ben presto invece il telefono mobile ha cominciato a rispondere e alimentare i bisogni comuni e il bisogno individuale di essere vicini, soprattutto ai membri della famiglia, agli amici, trasformando profondamente i bisogni individuali e le possibilità delle relazioni quotidiane, favorendo la possibilità di aumentare le occasioni di contatti personali. Così, di pari passo alla moltiplicazione dei servizi e delle funzioni tecniche, il telefono mobile ha trasformato anche le sue funzioni per soddisfare sempre più i bisogni sociali e psicologici, collettivi ed individuali, tanto che è ormai uno strumento che ci accompagna in ogni momento della giornata, ci aiuta ad organizzare ed a gestire la vita ed il lavoro (con le agende, le sveglie, le rubriche, l'orologio), i momenti di svago (con i giochi, le fotocamere, le videocamere) e rappresenta anche uno strumento che riveste importanti funzioni psicologiche relative sia alla sfera individuale che a quella relazionale. Però rispetto alle informazioni che forniscono gli stessi Costruttori di telefoni mobili e le Istituzioni nazionali ed internazionali, c'è da mettere in evidenza che questi non si sono definitivamente espressi sulla "pericolosità" del telefono mobile in relazione a quello che viene richiesto dalla normativa in vigore, come il Decreto Legge 81, e ancora oggi si può leggere, da una attenta lettura dei normali "Manuali d'uso e manutenzione", che i telefoni mobili non sono "pericolosi", nel senso che rispetto al rischio di esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM) prodotti durante l'uso, questo fattore non ha la potenzialità di produrre danni alle persone.

Viene da chiedersi a questo punto, rispetto al tema in oggetto e alle argomentazioni fino ad ora sviluppate, perché allora nel Sito del Ministero della Salute alla voce "Telefoni cellulari e salute" (anche se il parere risale al 19 marzo 2013) la Sezione III del Consiglio Superiore di Sanità ha il parere "a deporre contro l'ipotesi che l'uso dei telefoni cellulari comporti un incremento del rischio di tumori intracranici", nel momento in cui, anche se i telefoni mobili vengono ancora dichiarati rispondenti ai requisiti di sicurezza basati sulle conoscenze scientifiche più aggiornate e definiti da organizzazioni internazionali di esperti riconosciute dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per contro una nota sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro di Brescia (12 ottobre 2012, n. 17438.12) ha dato una risposta in merito alla richiamata definizione di "pericolo" e di "rischio" del Decreto Legge 81.

Il cellulare può causare malattie professionali?

Da un commento apparso di recente su Punto sicuro, in pratica, secondo l'accennato giudizio della Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento della malattia professionale, anche in un settore poco conosciuto quale è quello di esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM) emessi dai telefoni mobili, non è necessaria una "ragionevole certezza", bensì è sufficiente un "elevato grado di probabilità".

Con la sentenza, la Cassazione Civile si è pronunciata sul rapporto di concausalità tra un "intenso" uso del cellulare aziendale e le patologie tumorali, affermandone la sussistenza. È noto però che la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'INAIL avverso la sentenza (n. 614 del 2009) con cui la Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, aveva accolto il ricorso del lavoratore di una multinazionale che aveva convenuto in giudizio l'Istituto assicuratore per ottenere le prestazioni di legge in riferimento ad una grave e complessa patologia cerebrale di origine professionale.

L'Istituto assicuratore era stato condannato in appello a corrispondere al richiedente la rendita per malattia professionale prevista per l'invalidità all'80% e tale decisione è stata ora confermata dalla Cassazione.

In particolare, il lavoratore aveva contratto un tumore al nervo trigemino a causa dell'"intenso" uso quotidiano che era tenuto a fare del telefono mobile. Per dodici anni infatti (dal 1991 al 2003) ne aveva fatto uso per 5-6 ore al giorno, contraendo, come fatto cenno, una grave patologia tumorale all'orecchio sinistro perché teneva il telefono proprio all'orecchio sinistro in quanto con la mano destra rispondeva al telefono fisso collocato sulla scrivania o prendeva note e appunti.

Come si legge nella sentenza della Cassazione, "le prove acquisite e le indagini medico legali avevano permesso di accertare, nel corso del giudizio, la sussistenza dei presupposti fattuali dedotti, in ordine sia all'uso nei termini indicati dei telefoni nel corso dell'attività lavorativa, sia all'effettiva insorgenza di un "neurinoma del Ganglio di Gasser" (tumore che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico e, più raramente, come nel caso di specie, il nervo cranico trigemino), con esiti assolutamente severi nonostante le terapie, anche di natura chirurgica, praticate".

Ripercorrendo la vicenda processuale, originariamente il rifiuto dell'INAIL era stato motivato dalla pretesa "inesistenza di studi scientifici attendibili in ordine alla nocività delle onde elettromagnetiche": inesistenza che è stata poi smentita invece dalla Corte d'Appello.

Il CTU nominato in grado d'appello ha infatti individuato il nesso, quanto meno concausale, tra l'utilizzo dei telefoni e la patologia sulla base di numerosi studi scientifici riassunti in una tabella ed effettuati per lo più dal 2005 al 2009 (per l'analisi dei quali si rinvia alla sentenza integrale): "in tre, effettuati dall'Hardell group, era stato evidenziato un aumento significativo del rischio relativo di neurinoma (intendendosi per rischio relativo la misura di associazione fra l'esposizione ad un particolare fattore di rischio e l'insorgenza di una definita malattia, calcolata come il rapporto fra i tassi di incidenza negli esposti [numeratore] e nei non esposti [denominatore])".

La Cassazione sottolinea che "l'analisi della letteratura non portava quindi ad un giudizio esaustivo, ma, con tutti i limiti insiti nella tipologia degli studi, un rischio aggiuntivo per i tumori cerebrali, ed in particolare per il neurinoma, era documentato dopo un'esposizione per più di 10 anni a radiofrequenze emesse da telefoni portatili e cellulari" e che "doveva dunque riconoscersi, secondo il CTU, un ruolo almeno concausale delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia subita dall'assicurato, configurante probabilità qualificata".

La sentenza richiama a questo punto l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può e essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità."

In tal senso, "il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extra-lavorativi, alternativi o concorrenti che possano costituire causa della malattia".

Pertanto nel caso in specie deve "quindi ritenersi la sussistenza del requisito di elevata probabilità che integra il nesso causale richiesto dalla normativa".

Per gli "addetti ai lavori" la "Probabilità" (nel momento in cui gli aggettivi come "protratto", "intenso" o "prolungato" non misurano oggettivamente il "rischio") è contenuta nella nota formula $R \text{ (Rischio)} = P \text{ (Probabilità)} \times D \text{ (Danno)}$, dove il "Rischio" è il rapporto tra la "Probabilità" di accadimento dell'evento ed il "Danno" conseguente. La "Probabilità", intesa come frequenza di accadimento, è misurata in eventi per unità di tempo (può accadere una volta al giorno, a settimana, all'anno e così via), mentre l'entità del "Danno D" è misurata in termini di conseguenza per l'evento (per esempio un infortunio, una malattia professionale, un infortunio mortale e così via). Invece, il "Rischio" di esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM) generati dai telefonini mobili è stato sempre ritenuto basso e molte volte non classificabile dalla letteratura scientifica (vedi come già fatto cenno la dichiarazione di una istituzione come il Ministero della Salute: "Ad oggi, secondo l'OMS, non è stato dimostrato alcun effetto sanitario avverso causato dall'uso dei telefoni cellulari, ma ulteriori ricerche sono in corso per colmare residue lacune nelle conoscenze").

Invece, il caso della Corte di Cassazione di Brescia, sta ponendo, ancora oggi, il problema di una certa valutazione obiettiva del rischio "Stress Lavoro-Correlato" da parte dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Medici Competenti, nel momento in cui "basso" o "non classificabile" non esprimono una precisa unità di misura e come è stato già fatto cenno, è comune invece riscontrare all'interno delle aziende che molti lavoratori utilizzano ormai i telefoni mobili aziendali per esigenze legate proprio al particolare lavoro da svolgere, in modo "intenso" e "prolungato" per esigenze appunto di lavoro, oltre che all'eventuale utilizzo personale dello stesso telefono, messo a disposizione.

Si è cercato pertanto di capire e fare riferimento sia al TLV (Threshold Limit Value - Valore Limite di Soglia) americano sia al VLE (Valore Limite di Esposizione) italiano, nel momento in cui la tecnicità della definizione del TLV americano indica la concentrazione dell'agente chimico o fisico, al di sotto della quale gli "Igienisti Industriali americani" ritengono che "la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente giorno dopo giorno, per tutta la vita lavorativa, senza alcun effetto negativo per la salute". Da rilevare inoltre che i TLV americani non rappresentano il confine oltre il quale si manifesta materialmente un danno alla salute, così come non rappresentano una soglia universalmente valida per ogni individuo. I TLV devono essere pertanto utilizzati come "indice di raccomandazione" per la prevenzione dei rischi in ambiente di lavoro e di vita, in quanto esistono numerose possibili motivazioni per un aumento della "susceptibilità" individuale ad una o più sostanze chimiche, inclusi ad esempio l'età, il sesso, l'etnia, i fattori genetici (predisposizione), gli stili di vita, le abitudini personali, l'alimentazione, le cure mediche o le preesistenti condizioni di disturbo della salute. La "susceptibilità" può dipendere anche dall'attività che il soggetto compie (lavoro pesante o leggero), o del tipo di rischio (basso, medio, alto), o dell'età, o di esercizio o se il lavoro viene svolto a temperature troppo calde o fredde. La Documentazione per "ogni" TLV adottato deve essere quindi studiata attentamente ricordando che altri fattori possono modificare la risposta biologica.

Scorrendo infine la sentenza della Corte di Cassazione si legge: "Il M. aveva agito in giudizio deducendo che, in conseguenza dell'uso lavorativo protratto, per dodici anni e per 5-6 ore al giorno, di telefoni cordless e cellulari all'orecchio sinistro aveva contratto una grave patologia.....; le prove acquisite e le indagini medico legali avevano permesso di accertare, nel corso del giudizio, la sussistenza dei presupposti fattuali dedotti, in ordine sia all'uso nei termini indicati dei telefoni nel corso dell'attività lavorativa, sia all'effettiva insorgenza di un "neurinoma.....".....; sulla ricorrenza di tali elementi fattuali, come evidenziato nella sentenza impugnata, non erano state svolte contestazioni in sede di appello, incentrandosi la questione devoluta al Giudice del gravame sul nesso causale tra l'uso dei telefoni e l'insorgenza della patologia".

In conclusione, c'è da rilevare a questo punto che dalla sentenza della Corte di Cassazione emergono due dati importanti e significativi circa l'uso del telefono mobile da parte del lavoratore: il primo, l'"intenso tempo di esposizione giornaliero" (5-6 ore al giorno), i secondo il "prolungato e protratto uso" (12 anni). Stesse considerazioni si possono fare per l'uso del telefono mobile nei "Luoghi di vita" in termini di impegno "intenso" e "prolungato" intervenendo sulla "dipendenza" da telefono mobile, perché prevenire è importante quanto curare. Il rapporto con il telefono mobile è in definitiva potenzialmente rischioso per tutti, perché spesso solo parzialmente controllabile, dal momento che si possono gestire soprattutto le chiamate effettuate e meno quelle ricevute.

È per questo che la prevenzione di questa forma di "dipendenza" è importante quanto l'intervento su di essa nella sua forma più acuta. Esiste infatti la possibilità che, in un periodo particolarmente difficile della vita il telefonino diventi un oggetto su cui canalizzare uno stato di disagio (affettivo, relazionale, ecc.).

È importante quindi allenarsi ad un rapporto equilibrato con il telefono mobile, limitato nel tempo e capace di autocontrollarsi, concedendosi talvolta qualche pausa dalla sua presenza rassicurante. Da rilevare infine che chi scrive, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ove si trovasse in un caso analogo di valutazione di rischio di specie analizzato nel dettaglio tecnico-giuridico la valutazione della Corte di Cassazione non potrà che non tenere conto di "informare" correttamente il Datore di Lavoro ed i Dirigenti di ritenere la lavorazione con uso di telefono mobile "pericolosa" ove ricorrano una combinazione di un impiego "intenso" e "prolungato" e "rischiosa" per la salute del lavoratore nel momento in cui i tempi di esposizione (ore al giorno) ed il prolungamento dello stesso (anni di esposizione) giustificano la Sorveglianza Sanitaria e pertanto una visita medica del Medico Competente per la valutazione finale circa una eventuale periodicità della stessa e per una idoneità o non idoneità al lavoro del lavoratore rispetto alla lavorazione industriale svolta, e, ove già ne ricorrano gli estremi di danno, la denuncia di "sospetta" malattia professionale all'INAIL.

Fonte: www.puntosicuro.it – contributo di Donato Eramo

Gli obblighi del preposto.

In riferimento agli obblighi del preposto ricordiamo un estratto del testo del D.lgs. 81/08 che da alcune indicazioni importanti.

D.Lgs. 81/2008, Articolo 19 - Obblighi del preposto



1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

SANZIONI PENALI

Sanzioni per il preposto

• Art. 19, co. 1, lett. a), c), e) ed f): arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)]

• Art. 19, co. 1, lett. b), d) e g): arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 982,81 euro [Art. 56, co. 1, lett. b)]

Fonte: www.puntosicuro.it – contributo di Federica Gozzini

Formazione: come trasmettere la passione per la sicurezza

Perché è importante trasmettere ai lavoratori la passione per la sicurezza? Come coinvolgerli? Quali strumenti utilizzare per migliorare l'apprendimento? Ne parliamo con Paolo Zambianchi, HSE Training Coordinator.

Si riporta un'intervista di Tiziano Menduto collaboratore di Punto Sicuro a Paolo Zambianchi (HSE Training Coordinator, Salini Impregilo).

.....Perché un percorso formativo possa aiutare veramente i lavoratori ad avere una corretta percezione dei rischi lavorativi e a modificarne i comportamenti, è necessario che i lavoratori comprendano non solo l'importanza e l'utilità della formazione ma che si appassionino al tema della sicurezza. Tuttavia riuscire a trasmettere ai lavoratori la "passione per la sicurezza" non è semplice e la trasmissione di questa passione dipende da molti fattori e non solo dalla metodologia formativa adottata. Per capire come spingere i lavoratori ad appassionarsi alla sicurezza, per avere qualche suggerimento su come realizzare percorsi formativi coinvolgenti abbiamo rivolto qualche domanda a Paolo Zambianchi (HSE Training Coordinator, Salini Impregilo) che ha tenuto, durante la prima edizione del "Richmond HSE Forum" nel 2018, un incontro dal titolo "La sicurezza? Non mi riguarda, roba da HSE".

Tiziano Menduto: Lei crede che nelle aziende la tutela di sicurezza e salute non appassioni i lavoratori? Perché è importante trasmettere ai lavoratori la passione per la sicurezza?

Paolo Zambianchi: Enzo Ferrari diceva "Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere". Riuscire però a far vivere la passione per Salute e Sicurezza ai lavoratori, è tutt'altro che semplice. Eppure si tratta della LORO Salute e della LORO Sicurezza, nonché di quella dei loro colleghi: quelli con cui al lunedì scambiano qualche battuta sul calcio; quelli che li fanno sorridere quando raccontano una barzelletta e coi quali parlare dei propri figli e dei sogni che nutriamo per loro. La nostra squadra del cuore, una barzelletta o le preoccupazioni e soddisfazioni che ci danno i nostri figli, sono invece riconosciuti da tutti come molto importanti. I lavoratori, purtroppo spesso, non comprendono che lavorare in modo sicuro e salutare è l'unico modo per poter vivere appieno le emozioni che la nostra vita può darci. Ma questi concetti, seppur semplici, non possono essere detti, vanno vissuti, tramite le emozioni. Ecco perché un corso sulla sicurezza deve essere davvero una esperienza, un viaggio all'interno delle emozioni, affinché i lavoratori possano vivere la passione, non certo per obblighi e divieti, ma per la loro vita.

La passione per la sicurezza

Tiziano Menduto: Come appassionare i lavoratori alla sicurezza? Ci sono prassi, strategie, suggerimenti che vuole fornire ai nostri lettori?

Paolo Zambianchi: Non certo elencando le sanzioni previste o ricordando loro quale articolo li obbliga a fare qualcosa. Non sto dicendo che informarli dei loro obblighi e responsabilizzarli non sia corretto, ma dobbiamo partire da un diverso punto di vista. Pensate ad un viaggio bellissimo che avete a lungo pianificato di fare oppure ad uno sport che avete a lungo pensato di praticare. In entrambi i casi vi siete a lungo informati circa le regole da applicare, avete cercato tutte le informazioni possibili e siete diventati quasi degli esperti su quel tema. Ma perché lo avete fatto? Perché sentivate nel profondo la voglia di visitare quei posti o vivere l'esperienza di un nuovo sport. È stato questo ciò che vi ha spinto a cercare tutte le informazioni possibili. Possiamo ottenere lo stesso effetto con la Salute e Sicurezza sul lavoro, se riusciamo a far emozionare le persone che partecipano ai corsi e a far vivere loro la passione per la vita, allora saranno loro a cercare tutte le informazioni. E a quel punto inoltre, non sarà più necessario obbligarli a fare qualcosa o sanzionarli perché non lo hanno fatto, perché saranno loro a volerlo fare, a voler applicare quelle regole che gli consentono di vivere appieno una vita lavorativa sana e sicura, che gli consenta di vedere crescere i propri figli, giocare la propria squadra del cuore o anche semplicemente sentire quale nuova barzelletta si è inventato il nostro collega che è sempre di buonumore.

Il coinvolgimento dei lavoratori e il gioco nell'apprendimento

Tiziano Menduto: Perché è importante e come coinvolgere i lavoratori nei percorsi formativi?

Paolo Zambianchi: Ormai al giorno d'oggi le persone godono di una discreta cultura. Anche se qualche lavoratore sbaglia i congiuntivi, non sono all'oscuro di come funziona con i prodotti chimici o di quali danni possono insorgere da una caduta dall'alto. Troppo spesso nei corsi vedo i lavoratori trattati come bimbi, come se non fossero consapevoli di elementi banali quali la necessità di tutelarsi contro una caduta dall'alto quando si lavora a più di 2 metri o di non bere una vernice. Non saranno forse consapevoli che l'ingestione di un prodotto chimico può avvenire non solo bevendolo ma anche attraverso la mucosa oculare. Ma prima di iniziare a dettargli le regole e elargire troppe informazioni, è importante capire che cosa sanno già su quel determinato argomento. Sebbene questa affermazione sembri banale, vi invito a pensare a quando è stata l'ultima volta in cui, prima di iniziare un corso, vi hanno fatto compilare un bel

test di ingresso o intervistato approfonditamente per capire che cosa già sapevate di quel determinato argomento. Ritengo che la verifica delle competenze in ingresso sia essenziale e che, qualora in aula ci siano competenze miste, quale migliore occasione per sfruttare le competenze presenti in aula e lasciare che, almeno in parte e sotto la supervisione di un formatore esperto, i partecipanti al corso si formino tra di loro. La "peer education" si può applicare in tanti modi e si può estendere ben al di là del corso, grazie ad esempio al mentoring o al tutoring, strumenti che consentono non solo di formare le persone ma anche di responsabilizzare i più esperti (che staticamente si fanno male più spesso) in quanto rappresentano l'esempio per i formandi. In questo modo vivono giorno per giorno quanto lavorare in modo sicuro e salutare sia un dovere anche nei confronti dei colleghi.

Tiziano Menduto: Ultimamente si parla dell'importanza del gioco nell'apprendimento. Quanto crede sia rilevante nella modificazione dei comportamenti non sicuri?

Paolo Zambianchi: Ci sono tantissime ricerche che confermano che l'apprendimento avviene in maniera più efficace quando ci si diverte. Del resto lo sperimentiamo tutti. Pensate anche solo banalmente alle scene di un film comico o una commedia: ve le ricordate? Probabilmente conoscete persino le battute a memoria! Anche le emozioni negative sono importanti e vanno vissute per apprendere bene, specie per fissare alcuni concetti chiave, ma sicuramente il divertimento, oltre ad essere più piacevole, consente di raggiungere standard di apprendimento ancora più elevate. Inoltre quando ci si diverte il tempo passa in fretta e siccome le ore di formazione sono parecchie, questo può essere un ulteriore elemento di benefit nell'uso del gioco per l'apprendimento. Anche in questo caso le soluzioni sono tante e si può scegliere tra le attività esperienziali, i role playing, i giochi in scatola adattati, i simulatori, ecc...L'unico elemento a cui porre attenzione è il briefing ed il debriefing, ossia la cura che ci mettiamo per introdurre il gioco e per trarre insieme le conclusioni a fine gioco. Il formatore, o per meglio di dire il facilitatore, deve avere chiaro quale obiettivo vuole raggiungere, illustrarlo ai partecipanti e facilitare, con il ruolo laterale, il raggiungimento di questo obiettivo.

Difficoltà e strumenti del formatore

Tiziano Menduto: Quali sono a suo parere le principali criticità che deve affrontare un training coordinator nelle aziende?

Paolo Zambianchi: Innanzitutto cercare i giusti collaboratori. Siano essi esterni o interni all'azienda, devono condividere la passione per Salute e Sicurezza che, un buon training coordinator, dovrebbe avere. Non si tratta solo di stilare una matrice di formazione e di preparare delle schede corso. Si tratta di domandarsi ogni giorno "come posso far vivere la passione per Salute e Sicurezza ai nostri lavoratori"? Naturalmente poi si deve riuscire a far collimare le esigenze dell'azienda a quelle della formazione per la Salute e Sicurezza. E non mi riferisco solo a trovare la data giusta o la location più economica, ma piuttosto a "coordinare il messaggio". Ossia se vado ad un corso sulla sicurezza e viene fuori che le catene per imbragare un certo carico non vanno utilizzate e poi in cantiere le utilizzano, abbiamo vanificato completamente l'attività formativa nella sua interezza. Anche se il corso fosse durato 5 giorni, quei 5 minuti in cui si è trattato quel tema, che poi viene disatteso nella realtà, distruggerebbe tutto. Per questo motivo ci si deve allineare sempre con la realtà operativa e trovare insieme la migliore soluzione per comunicare solo ciò che davvero viene poi praticato. I partecipanti ai corsi poi, spessissimo, testano in aula le competenze del formatore che quindi pertanto non può essere un "professore di doppio petto", ma deve avere maturato una certa esperienza "sul campo". Anche solo l'uso del corretto termine tecnico, anche gergale, può fare la differenza.

Tiziano Menduto: Nei suoi incontri sul tema della formazione lei ricorda spesso tre semplici frasi: "quel che sento dimentico, quel che vedo ricordo, quel che faccio imparo" ... Quali sono gli strumenti utili per rendere la formazione più efficace?

Paolo Zambianchi: Amo gli aforismi e ne cerco sempre di nuovi. In realtà mi imbatto sempre in essi, all'interno dei libri che leggo. Ecco forse è proprio questo lo strumento, l'unico vero strumento: la ricerca. Una ricerca continua, spasmodica, di nuove tecniche, nuove ricerche, nuovi video, nuove linee guida. Insomma un costante aggiornamento, che prosegue anche al di fuori del normale orario lavorativo. Per fare ciò però serve passione, non basta volerlo fare. Riuscire a presentare sempre elementi nuovi nei corsi qualifica il formatore agli occhi dei lavoratori e rende la vita del formatore più piacevole: vi immaginate cosa vorrebbe dire ripetere tutti i giorni la stessa cosa? Insomma, lavoro lavoro lavoro, di ricerca. Ecco l'unico strumento, secondo me. Ma non si tratta per forza di lavoro perché, come dice uno dei miei aforismi preferiti: fai quello che ami e non lavorerai un giorno della tua vita!

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò.

Chiuso in data 25/02/2019